

La non firma al contratto nazionale pregiudica le relazioni sindacali

Il Tribunale di Roma ha deciso di revocare la sua precedente ordinanza, n° 51020 del 2024, accogliendo il reclamo di Mim, Aran e tutti i sindacati rappresentativi, tranne la Gilda Unams, per escludere la Uil dalla partecipazione alle relazioni sindacali, per la sua mancata firma dell'ultimo Ccnl, e dunque dalle contrattazioni integrative sia nazionali che locali. Stessa sorte era toccata allo Snals e alla Gilda Unams che, in occasione del contratto 2016/2018, non avevano subito sottoscritto l'ipotesi contrattuale, per poi siglare l'accordo, ad aprile la Gilda, a settembre lo Snals, al solo evidente scopo di evitare l'esclusione dagli altri livelli di contrattazione. Anche allora era stato rigettato dal Tribunale di Roma il ricorso ex art. 700 C.p.c. proposto dallo Snals e il reclamo al Comitato dei diritti sociali del Consiglio d'Europa contro le violazioni della Carta Sociale Europea commesse dal Governo italiano presentato dalla CGS, a cui

aderiva la Gilda, non aveva portato ad alcun risultato. A quei tempi il sindacato Anief, non ancora rappresentativo, per voce del suo presidente nazionale Marcello Pacifico, si dichiarava pronto a costituirsi in un

eventuale appello ad adiuvandum per le tesi di chi crede nella libertà e pluralità sindacale e nella capaci-

tà critica di non firmare norme palesemente contrarie all'interesse dei lavoratori. La Fiom Cgil ha vinto la sua battaglia con la

Fiat, nel settore privato, quando la Corte costituzionale ha stabilito che l'esclusività del requisito della sottoscrizione del contratto collettivo pone un limite alla libertà sindacale. La sentenza n° 231 del 2013, infatti, sottolinea l'importanza di

misurare la rappresentatività del sindacato non solo sulla base della firma del contratto collettivo, ma anche sul contributo attivo e sostanziale alle trattative. Un pronuncia storica con cui la Corte costituzionale

dichiara l'incostituzionalità di una norma, non per quello che dice esplicitamente, ma per quello che non dice per essere conforme alla Costituzione.

L'Aran sottoscrive i contratti collettivi solo

quando aderisce all'ipotesi di accordo almeno il 51% dei sindacati, dato che deriva dalla media tra numero di associati e voti ricevuti alle elezioni Rsu.

La cessazione del diritto a partecipare ai tavoli negoziali nel comparto della scuola non di-

pende dall'Aran, o dal governo, deriva dalle norme contenute nel decreto legislativo 165 del 2001 che lasciano alla contrattazione nazionale il compito di stabilirne i vincoli e i limiti. Infatti, il Ccnl vigente prevede che, a partire dal 19 gennaio 2024, le delegazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa a tutti i livelli, a partire dalla singola scuola, siano solo quelle sottoscrittrici del Ccnl 19/21. La discussione della causa è fissata per l'11 dicembre, malgrado la Uil chiedesse di escludere le altre sigle dalla partecipazione al processo e volesse rinunciare alla richiesta di poter partecipare alla contrattazione integrativa.

Dal comunicato dei rappresentanti nazionali Flc Cgil Gianna Fracassi, Cisl Fsur Ivana Barbacci, Snals Consal Elvira Serafini e Anief Marcello Pacifico, tutti in tribunale contro la presenza al tavolo della Uil, sembra emergere che, anche nel prossimo contratto, l'unità sindacale sarà sospesa sul filo dell'obbligo di firma.